

**Allegato A**



**COMUNE DI BRONI**



**COMUNE DI CANNETO PAVESE**



# **REGOLAMENTO D'USO del "PARCO DELLE VALLI DI RECOARO"**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Broni n. .... del .....

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Canneto Pavese n. .... del .....

## **ART. 1 INDIRIZZI GENERALI**

Il Parco Locale d'Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) delle "Valli di Recoaro" è istituito allo scopo di valorizzare e promuovere le caratteristiche biologiche, agricole, zoologiche, botaniche e paesaggistiche locali. Ogni intervento, in quest'ambito territoriale, deve essere finalizzato alla tutela delle predette caratteristiche e alla prevenzione degli effetti nocivi d'origine antropica, in un'ottica educativa e culturale aperta anche all'esercizio di attività sportive e ricreative con le modalità e i limiti posti dal presente Regolamento.

## **ART. 2 MODALITÀ DI GESTIONE**

La gestione del Parco è regolata dalla Convenzione, sottoscritta in data 17/12/2016, tra il Comune di Broni ed il Comune di Canneto Pavese. Il Comune di Broni svolge la funzione di capofila.

## **ART. 3 FRUIBILITÀ**

Il Parco è accessibile a tutte le persone in forma singola e/o associata, nel rispetto del presente regolamento e per le finalità di cui all'art. 1.

Le Associazioni senza fine di lucro, che intendono fruire del Parco in modo continuativo, devono presentare apposita richiesta all'Assemblea del Parco e, previa valutazione positiva da parte della stessa, sottoscrivere specifiche convenzioni con l'Ente Capofila.

## **ART. 4 DIFESA DELLA VEGETAZIONE E DELLA FAUNA**

All'interno del Parco è consentito esercitare ogni attività non in contrasto con quanto previsto nel seguente regolamento e con le vigenti normative nazionali e regionali in materia.

In particolare in tutta l'area del PARCO si applicano le previsioni dei piani provinciali previsti dalle seguenti:

- L.R. 5/12/2008 n. 31 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"*;
- L.R. 16/8/1993, n.26 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"*;
- L.R. 31/3/2008 n. 10 *"Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea"*.

## **ART. 5 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO A TUTELA E DIFESA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA**

- 1) Tutti sono tenuti a rispettare la segnaletica all'interno del parco;
- 2) Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole, la proprietà pubblica e quella privata;
- 3) Tutti i percorsi, autorizzati, le attrezzature pubbliche ed il verde pubblico sono fruibili da tutti per il tempo libero, attività scientifiche e di studio, lo svolgimento di attività fisico – motorie e sociali;
- 4) Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da persone a lui affidate e da animali o cose di cui abbia la custodia;
- 5) I Comuni del Parco possono disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Possono inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico e di animali in aree

specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari del paesaggio e della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.

Per tutelare e favorire i valori paesaggistici presenti e per consentire un approccio educativo, salvo quanto previsto da norme maggiormente restrittive negli strumenti normativi e territoriali di livello superiore, è vietato su tutto il territorio del Parco:

a) il deposito temporaneo di rifiuti, fatto salvo eventuali procedure temporanee di gestione previste nei singoli Comuni; le attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti, fatte salvo per le società autorizzate per la gestione;

b) l'apertura di nuove strade per il transito ai mezzi motorizzati, salvo quelle previste dal PGT dei singoli Comuni. Per motivi di sicurezza ed igiene territoriale può essere autorizzata dal Comune competente per territorio la chiusura di sentieri privati di uso pubblico;

c) l'alterazione del regime e/o configurazione del reticolo idrografico e delle sorgive, della composizione delle acque, la modifica della struttura idrografica ed idrogeologica del territorio. Deve essere garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali solo dove ciò sia imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico; si rimanda sempre agli strumenti urbanistici per le norme attinenti agli aspetti geologici e le fasce di rispetto idraulico, comunque in conformità a quanto previsto dalla L.R. 11/3/2005, n. 12 *"Legge per il governo del territorio"*;

d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali ad esempio le fasce ripariali;

e) l'uso di diserbanti per la pulizia dei canali e fossi, ai sensi del comma 6 art. 5 della citata L.R. 31/3/2008 n. 10;

f) i movimenti di terra (salva autorizzazione del Comune di competenza e fatta eccezione delle comprovate ed ordinarie pratiche agricole), il livellamento delle scarpate, declivi ed avvallamenti;

g) le attività pubblicitarie, l'installazione di insegne, che non siano attinenti con l'area Parco, le manifestazioni pubbliche e private senza autorizzazione dell'Ente Capofila e previo assenso dell'Assemblea del Parco;

h) l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza la concessione del Comune competente per territorio;

i) transitare con veicoli motorizzati al di fuori delle strade del Parco idoneamente segnalate per tale uso, fatta eccezione per i mezzi ad uso agricolo, o di servizio per il Parco, di pronto intervento sanitario, di prevenzione e di pubblica sicurezza e comunque uscire dalle strade e dai sentieri ammessi, sia a piedi o in bicicletta o mezzi simili;

l) produrre suoni, rumori, luci, accendere fuochi anche per campeggio o picnic, bruciare la vegetazione;

m) disturbare o catturare animali, raccogliere, distruggere o danneggiare i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti;

n) abbattere o danneggiare piante, asportare frutti, fiori e funghi, esercitare il pascolo fatti salvi gli interventi di sfalcio e di manutenzione della vegetazione e le normali pratiche agricole;

o) introdurre specie animali e vegetali alloctone. Tale norma non è riferita alle eventuali attività zootecniche autorizzate;

p) abbandonare animali domestici;

q) introdurre cani non tenuti al guinzaglio;

r) l'installazione di orti, dei relativi capanni per ricovero attrezzi se non nelle aree destinate a tal scopo dal Comune di pertinenza. Gli orti devono attenersi alle regole di decoro. Tale divieto non si applica nei confronti degli orti realizzati al servizio dei conduttori delle aziende agricole e loro dipendenti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento;

s) le recinzioni dei fondi agricoli, dell'edificato, degli orti e degli allevamenti di animali adiacenti all'edificato agricolo, nonché degli orti ricreativi familiari, sono regolate dalle modalità e procedure stabilite dalle norme e dai regolamenti comunali competenti per territorio. Le tipologie di recinzione dovranno, in ogni caso, rispondere alle necessità di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza.

#### **ART. 6) AREE AGRICOLE, OPERAZIONI COLTURALI E TENUTA DEL VERDE**

1) E' vietato nelle aree agricole alterare gli elementi orografici e morfologici del terreno ed effettuare, senza autorizzazione del Comune in cui ricade l'area soggetta ad intervento, sbancamenti e spianamenti o livellamenti. In particolare è vietato alterare e modificare la rete irrigua e il relativo corredo vegetazionale: complessi boscati e le piante isolate sono soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione.

2) Sono consentite le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc..), ivi comprese le operazioni connesse alle colture florovivaistiche.

3) Tutte le piante devono essere messe a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

4) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e colturali del territorio evitando l'impianto delle specie arboree ed arbustive alloctone.

#### **ART. 7) AREE NON AGRICOLE TAGLI E ABBATTIMENTI**

1) Il taglio dei boschi, lo spostamento di piante in giardini o parchi privati, il taglio di piante inserite in filari lungo il margine di strade o in colture di ripa ai margini dei coltivi, il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o parchi privati deve essere disposto o preventivamente autorizzato dai Comuni del Parco o dalla Provincia competenti per territorio.

2) L'abbattimento degli alberi di cui al comma precedente può essere autorizzato nei seguenti casi:

a. quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali;

- b. quando dall'albero provengano pericoli non altrimenti eliminabili all'uso proprio cui l'area è destinata;
  - c. quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
  - d. quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo.
- 3) Nei casi di presenza di piante ad alto fusto di particolare pregio (per specie, dimensioni, età, ecc.) è richiesta, a insindacabile giudizio degli uffici dei comuni competenti per territorio, la presentazione di una relazione agronomica che certifichi lo stato fitopatologico delle piante e indichi puntualmente gli interventi da effettuare.

#### **ART. 8) COMPENSAZIONE**

- 1) Ogni albero abbattuto senza autorizzazione, fatta salva la sanzione amministrativa, dovrà essere sostituito, se tecnicamente possibile, con un esemplare di dimensioni analoghe o con un numero di tre esemplari .
- 2) Se la sostituzione non può essere effettuata per l'insufficiente spazio a disposizione, ovvero per qualsiasi altra ragione preventivamente verificata dagli uffici comunali competenti per territorio, il proprietario provvederà a ripiantare le specie in sostituzione di quelle abbattute sull'area pubblica che gli sarà indicata sempre dagli uffici comunali competenti per territorio.

#### **ART. 9) FILARI ALBERATI SU SPAZI PUBBLICI**

- 1) Per pubblico interesse i Comuni del Parco possono realizzare o autorizzare l'impianto di alberature su spazi pubblici in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali, fatto salvo il codice della strada ed il suo regolamento attuativo nonché le altre norme della legislazione vigente.

#### **ART. 10) TRANSITO DI VEICOLI – SOSTA E PARCHEGGIO**

- 1) E' vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento, con finalità sportive o non autorizzato, nei sentieri del Parco individuabili dalla apposita segnaletica.

- 2) Sono esclusi dal divieto:

- a. i mezzi motorizzati che transitano sulle strade statali, provinciali e comunali che non siano oggetto di ordinanze di divieto di accesso e circolazione;
- b. i mezzi motorizzati e i mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari, dei dipendenti aziendali, dei contoterzisti e di quelli adibiti al ritiro dei prodotti agricoli e consegna dei mezzi e beni di produzione, nonché quelli utilizzati da terzi (professionisti) nell'ambito della consulenza/assistenza aziendale o zootecnica ,o in ogni modo di aventi diritto che transitano su strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto;
- c. i mezzi motorizzati autorizzati dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto;
- d. i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio;
- e. le motocarrozette permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione e i mezzi per il trasporto dei disabili purché muniti di apposito contrassegno.

- 3) La sosta ed il parcheggio sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò opportunamente destinate e segnalate.
- 4) E' vietato sostare dinanzi agli accessi veicolari, pedonali e ciclistici.
- 5) Le biciclette non devono intralciare i percorsi e le aree di stazionamento pedonali.
- 6) I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni ed ai mezzi agricoli, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h, e da non arrecare pericolo a persone o animali.
- 7) La conduzione delle biciclette deve essere in ogni caso improntata alla massima prudenza anche in relazione alle condizioni di affollamento del PARCO.
- 8) Le stesse norme relative alle biciclette si applicano all'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili.

## **ART. 11) VIGILANZA**

Nel Parco la vigilanza è esercitata dal singolo Comune sul territorio di sua competenza attraverso i propri uffici di vigilanza e la polizia municipale nonché gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza.

La vigilanza è altresì esercitata dai servizi di volontariato e custodia attivi sul territorio.

## **ART. 12) SANZIONI**

Per le violazioni commesse nell'area del Parco si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti provinciali e comunali in materia di:

- pianificazione territoriale;
- tutela ambientale ed ecologica;
- disciplina della caccia e della pesca;
- degli scarichi e della tutela delle acque;
- attività di cava.

L'elenco per materia di cui sopra non esclude l'applicazione di sanzioni previste da altre leggi o regolamenti per le infrazioni commesse. Si ribadisce la sovranità territoriale dei singoli Comuni: vale dunque, per quanto di competenza, quanto contenuto:

- nel "Regolamento di polizia rurale" del Comune di Broni, approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 22/12/2006 entrato in vigore il 1° gennaio 2007.
- nel "Regolamento di polizia rurale" del Comune di Canneto Pavese, approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 21/12/2006, successivamente integrato con deliberazione C.C. n. 14 del 16/05/2008.